

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

**STUDIO LACAPRA CONSULENTI DEL LAVORO ASS.**

**VIA CAIROLI n°7 – 70122 BARI -**

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Marzo 2011*

*Lavoro*



## **Contenzioso penale sul lavoro e privacy: l'azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti**

Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali. Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale. Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti. Il Garante non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

## **Cassa integrazione: a febbraio continua il calo rispetto al 2010**

Nel mese di febbraio sono state autorizzate 70,6 milioni di ore di cassa integrazione (cig): il 27,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2010, quando furono concesse 97,1 milioni di ore di cig. Complessivamente nei primi due mesi dell'anno si è giunti a quota 130,9 milioni, contro i 178 milioni dei primi due mesi del 2010 (-26,5%). "Si tratta di una diminuzione consistente, più di un quarto rispetto all'anno scorso – commenta il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua – che conferma i segnali di ripresa nel mondo del lavoro. Ripresa debole forse, discontinua, ma costante: questo è quello che emerge dai numeri della cig.

L'industria e l'artigianato si segnalano come i settori che hanno drasticamente frenato il ricorso alla cassa integrazione. Anche le richieste di cassa in deroga, in lieve flessione rispetto al 2010, mostrano un segnale di controtendenza rispetto alla crisi del 2009 e 2010". La cassa integrazione ordinaria (cigo) crolla del 51% rispetto allo stesso mese del 2010 (19,2 milioni di ore contro 39,1), la straordinaria (cigs) scende del 17% (da 35,1 milioni di ore nel febbraio 2010 a 29,1 milioni nel febbraio 2011) e la cassa integrazione in deroga (cigd) flette del 2,6% (da 22,9 milioni a 22,3). In particolare, il numero delle ore autorizzate nel settore artigianato, pari a 5,7 milioni, si è dimezzato (-51,4%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

È invece nell'industria che si registra il forte decremento negli interventi ordinari (-61,5%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In controtendenza la cigo nell'edilizia, che evidenzia un sensibile incremento rispetto al febbraio 2010: +19,2%. Il forte calo tendenziale nelle richieste di cassa integrazione si accompagna a un prevedibile rimbalzo congiunturale. Infatti, rispetto a gennaio 2011, il mese di febbraio ha fatto registrare un lieve incremento rispetto al dato del mese precedente.

Quest'anno si è passati dai 60,3 milioni di ore autorizzate di cig in gennaio ai 70,6 milioni di febbraio (+17,2%). Il rimbalzo più sensibile (a livello congiunturale) riguarda la cigd, cresciuta del 23% rispetto a gennaio 2011; la cigs cresce del 22,4% e la cigo incrementa del 4,6%.

Diminuiscono le domande di disoccupazione e di mobilità. Nel mese di gennaio (l'ultimo dato disponibile si riferisce in questo caso al mese precedente) sono state presentate 102mila domande, contro le oltre 111mila dello stesso mese del 2010 (-8,3%).

Le domande di mobilità, sempre a gennaio, sono passate da 13.600 nel 2010 a 11.980 nel 2011 (-12,28%).

## **Portale Italiano del Lavoro Dignitoso: un nuovo strumento di informazione lanciato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro**



L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), in collaborazione con i suoi costituenti italiani - fra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha lanciato il Portale Italiano del Lavoro Dignitoso, un nuovo strumento di informazione e divulgazione su temi di primaria importanza come la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale d'impresa. Grazie al Portale, si vuole diffondere tra il pubblico italiano una maggiore conoscenza delle tematiche e delle attività dell'ILO e dei suoi costituenti, con particolare riferimento all'Agenda del lavoro dignitoso, che l'ILO stessa ha lanciato nel 1999 con l'obiettivo di promuovere i diritti del lavoro, incoraggiare la creazione di posti di lavoro dignitosi, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sociale sulle tematiche legate al lavoro. Il Portale è articolato in quattro sezioni:

- la sezione *News*, che diffonde quotidianamente notizie sul mondo del lavoro e sul contesto socio-economico in una prospettiva internazionale, nazionale e regionale;
  - il *Blog*, nel quale vengono pubblicati periodicamente articoli di approfondimento su questioni di attualità con l'intento di stimolare la partecipazione e coinvolgere in un dibattito virtuale esperti del settore, membri della società civile e singoli cittadini;
  - la sezione *Iniziative*, che dà visibilità a progetti, programmi, corsi di formazione, campagne di comunicazione;
  - la sezione *Materiali*, che raccoglie pubblicazioni e documenti in lingua italiana su tematiche attinenti il lavoro dignitoso.
- (Fonte: Ministero del Lavoro)

## **Inps: rifinanziamento per l'anno 2011 e per un periodo massimo di 12 mesi, di tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale**

Con la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", (pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 - S.O), in seguito Legge di stabilità 2011, è stata disposta la proroga ed il rifinanziamento anche per l'anno 2011 delle misure in deroga di sostegno al reddito e degli interventi anticrisi.

In particolare, i commi da 29 a 34 e 36 dell'articolo 1, prevedono, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento per l'anno 2011 e per un periodo massimo di 12 mesi, di tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, sia nel caso di prima concessione che di proroga di misure già in essere. Con le stesse disposizioni sono state, altresì, prorogate le misure sperimentali anticrisi già disposte per gli anni 2009 e 2010.

Inoltre, con il comma 37 dell'art. 12, comma 5, della L. n. 122/2010 ed è stata prevista una nuova misura di prolungamento del sostegno al reddito, per lavoratori beneficiari di tale trattamento, per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.

## **Il tasso di occupazione femminile in Italia é tra i più bassi in Europa**



La notizia allarmante è contenuta nelle ultime stime dell'Eurostat che ha reso noti i dati sul lavoro delle donne, in vista della festa dell'8 marzo. La situazione peggiora quando la donna è madre di uno o più figli. La criticità del lavoro rosa si riscontra peraltro in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Tuttavia peggio dell'Italia fa solo Malta. Nel nostro Paese, il tasso di occupazione delle donne senza figli, tra i 25 e i 54 anni, è pari al 63,9% contro il 75,8% della media europea. La situazione peggiora per le donne con un figlio: in questo caso sono il 59% contro la media Ue del 71,3%. Le percentuali si abbassano enormemente se le mamme hanno due o più figli. Il quadro è drammatico però in tutta l'Unione Europea: l'occupazione femminile dal 1999 al 2009 ha registrato un calo medio dello 0,6%. In Italia il dato è ancora più allarmante con una flessione del -1,2%.



## **Inail: diffuse le stime dell'andamento infortunistico dello scorso anno: 15mila in meno**

Sono 980 i morti sul lavoro in Italia nel 2010: la soglia scende sotto le mille unità l'anno, per una flessione del 6,9% rispetto al 2009. Più contenuto il calo degli incidenti in generale, che si attestano a quota 775mila: 15mila in meno rispetto all'anno precedente (-1,9%). Questi i numeri più significativi delle prime stime preliminari sull'andamento infortunistico 2010 diffusi oggi dall'INAIL. Le cifre - frutto di elaborazioni condotte attraverso criteri statistici previsionali sulla base di dati amministrativi rilevati dagli archivi gestionali dell'Istituto - hanno ancora un carattere ufficioso.

**Infortuni in calo malgrado la crisi meno negativa.** I presupposti sembrano, dunque, confermare (nonostante una leggera ripresa registrata dal fenomeno nel secondo semestre) come anche il 2010 abbia visto una tendenza al ribasso degli incidenti sul lavoro, seppure in misura meno eclatante rispetto all'anno precedente (quando la contrazione era stata quasi del 10%). Si consolida, dunque, l'andamento favorevole avviato ormai da tempo: un andamento ancora più significativo se raffrontato a una flessione nel 2009 in parte dovuta alla congiuntura particolarmente negativa dell'economia nazionale che - a causa di fattori quali la crisi occupazionale, il consistente ricorso a cassa integrazione e il blocco degli straordinari - aveva sensibilmente inciso sull'esposizione al rischio infortunistico dei lavoratori (da questo punto di vista il calo occupazionale rilevato dall'Istat lo scorso anno era stato stimato pari al -0,6%, a fronte di una precedente flessione dell'1,6%).

**Nell'industria la flessione più consistente.** Da rilevare differenze di rilievo per quanto riguarda i diversi rami di attività. Il calo degli infortuni è, infatti, lievemente più pronunciato nell'industria (-6,1%) - dove prosegue la forte perdita di posti di lavoro (-2,9% di occupati rispetto al 2009) - rispetto all'agricoltura (-4,9%), peraltro in lieve crescita occupazionale (+0,7%). Positivo il dato del settore costruzioni, con gli infortuni in calo del -7,3% a fronte di un'occupazione praticamente stabile (-0,1%). Un aumento contenuto (+1,3%) si registra, infine, nei servizi, dove l'andamento occupazionale è in leggera crescita (+0,4%).

**Nell'edilizia contrazione del 10% dei decessi.** Per quanto riguarda i casi mortali variazioni negative di particolare rilievo si riscontrano nell'industria (-8,6%, da 487 casi a 445) e nelle costruzioni (-10,5%), dove i decessi scendono nell'ultimo anno da 229 a 205. Se, in termini percentuali, si caratterizza come sensibile anche la flessione delle morti in agricoltura (-10,2% , da 128 a 115), la diminuzione meno pronunciata è, invece, quella nei servizi (-4,1%, comunque 18 vittime in meno rispetto al 2009).

**Scarti contenuti a livello territoriale.** Il calo infortunistico appare sostanzialmente generalizzato da un punto di vista geografico. L'andamento più positivo è riscontrato nel Mezzogiorno (-3,2% per gli infortuni nel complesso) rispetto al Centro e al Nord dove le contrazioni sono pari rispettivamente al -1,8% e al -1,5% (da sottolineare, tuttavia, come il Mezzogiorno risulti anche particolarmente penalizzato dalla crisi occupazionale, col -1,6% contro il -0,4% del Nord e un lieve miglioramento al Centro). Nei casi mortali spicca, infine, la diminuzione di 26 decessi registrata al Centro (l'11,8% in meno: ma anche in questo caso il dato va raffrontato col 2009, che aveva visto in quest'area territoriale una sensibile recrudescenza del fenomeno).

(Fonte: Inail.it)

## **Inps: lavoratori domestici, dal 1° aprile solo comunicazioni online**

Dal 1° aprile 2011, la presentazione delle comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici (assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro) non potrà più avvenire tramite i moduli cartacei ma soltanto attraverso i servizi telematici a disposizione dei cittadini sul portale dell'Istituto, quelli per gli intermediari dell'Inps (consulenti e professionisti abilitati, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestici) e il contact center multicanale al numero verde 803164. Per i cittadini, il servizio è disponibile nella sezione Servizi online/Servizi rapporto di lavoro domestico/Iscrizione rapporto di lavoro-Variazione rapporto. Per facilitare l'acquisizione, sono stati previsti una serie di controlli sulla correttezza e sulla coerenza dei dati inseriti, anche allo scopo di assicurarne la qualità per una corretta e tempestiva trasmissione agli altri Enti interessati dalla comunicazione

(Per approfondimenti consultare la circolare Inps n. 49 dell'11 marzo 2011)

## **Presidenza Consiglio: attiva dal 22 marzo 2011 la procedura on line per l'assunzione di 60.000 lavoratori extracomunitari stagionali**





Prende il via il, 22 marzo 2011, alle 8.00, la procedura on line per la presentazione delle domande di nulla osta per lavoro subordinato stagionale prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 21 marzo 2011, che con sente l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari stagionali entro la quota di 60.000 unità. I datori di lavoro potranno presentare le domande per i lavoratori non comunitari residenti all'estero fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2011 utilizzando il servizio di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito web del Ministero dell'Interno.

## **Inps: compatibilità tra indennità di mobilità e contratto di lavoro intermittente**

### **Messaggio 25 marzo 2011, n. 7401**

Da parte di più sedi è stato chiesto quale comportamento adottare nei confronti dei percettori di indennità di mobilità che si rioccupano con contratto di lavoro subordinato intermittente. In particolare se, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra, all'avente diritto sia possibile riconoscere l'indennità in parola.

Si rende necessario, preliminarmente, fare riferimento all'inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto, disciplinata dagli artt. da 33 a 44, D.Lgs. 276/2003, è cioè verificare se il lavoratore abbia o meno l'obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro con conseguente corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente, sia nella forma a tempo determinato che in quella a tempo indeterminato, può infatti prevedere l'indennità di disponibilità, che vincola il lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. A tal fine si precisa che l'indennità di disponibilità deve essere contrattualmente assunta dal lavoratore ed il relativo ammontare indicato nel corpo del contratto (art. 35, c.1, let c), e art. 36 l. 276/03).

Ciò premesso, acquisito il parere della competente Direzione Centrale, stante la possibile assimilazione di tale forma contrattuale con quella del rapporto di lavoro part-time di tipo verticale, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- nell'ipotesi di lavoratore che ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la disciplina dettata, in via generale, dalla l. 223/1991. E dunque, in caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. 8, commi 6 e 7, l. 223/91);
- nell'ipotesi di lavoratore che non ha assunto l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trovano applicazione, per analogia legis, le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione. Ciò in quanto, in tale evenienza, "il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro" (circ. 41 del 13 marzo 2006). Per tale motivo, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l'indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.


## **Cooperative: accordo tipo per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività**



Siglata un'intesa tra 'AGCI, la Confcooperative, la LegaCoop e le associazioni sindacali CGIL, CISL E UIL, alla luce della circolare n. 3/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate che ha subordinato l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività alla stipula di un accordo collettivo, aziendale o territoriale: predisposto un accordo territoriale *tipo* da utilizzare per la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività.

---

## **ENPALS: effettuata la determinazione dei valori contributivi - anno 2011**



L'ENPALS, con messaggio n. 3/2011, fa presente che a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 64/2010, convertito nella legge n. 100/2010, i datori di lavoro che fanno istanza per ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori dello spettacolo provenienti da Paesi extra UE, non è più necessario il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le attività culturali

**Pubblicazione in G.U. del regolamento del Ministero del Lavoro relativo ai termini dei procedimenti amministrativi, termini entro i quali la Pubblica Amministrazione deve provvedere a licenziare la richiesta .**


( di seguito lo schema riepilogativo del decreto pubblicato su Italia Oggi)



---

## *Fisco*

### **Equitalia - Nel 2010 la riscossione dei tributi sale a 8,9 miliardi (+ 15%) Il 20% recuperato dai grandi debitori - Da Lombardia, Lazio e Campania i maggiori incassi**



Si conferma anche nel 2010 l'importante contributo del Gruppo Equitalia al recupero dell'evasione. I dati sulla riscossione indicano un incremento complessivo del 15% rispetto al 2009 (+ 27% sul 2008) per un valore che, al 31 dicembre 2010, si attesta a 8,9 miliardi tra imposte, tasse e contributi, non pagati dai contribuenti, ma dovuti ai vari enti creditori. Tra le regioni, i maggiori importi riscossi arrivano dalla Lombardia, con quasi 1,9 miliardi di euro. A seguire il Lazio, dove il recupero delle somme ammonta a oltre 1,2 miliardi, la Campania (869 milioni) e la Toscana (722 milioni). Tra le città, a Milano sono stati recuperati circa 1,1 miliardi di euro, a Roma quasi un miliardo. Seguono Napoli con 473 milioni e Torino con 389. L'affinamento delle attività di riscossione, grazie anche alle sinergie messe in atto con Agenzia delle Entrate, Inps e Guardia di Finanza, ha consentito di ottenere un significativo incremento delle somme recuperate



dalle morosità rilevanti. Rispetto al 2009, infatti, sono aumentati del 17% gli incassi da chi ha debiti oltre i 500 mila euro, per un importo complessivo che ha rappresentato il 20% del totale riscosso.

Grande importanza ha rivestito lo strumento delle rateazioni delle cartelle che ha consentito ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, migliorando la collaborazione con i cittadini e riducendo il contenzioso. In totale, al 31 dicembre 2010, le rateazioni concesse hanno raggiunto quota un milione per un importo che supera i 14 miliardi di euro. Nell'ottica del miglioramento dei rapporti con i contribuenti, nel 2010 è stata emanata la cosiddetta direttiva anti-buracrazia, grazie alla quale i cittadini destinatari di una cartella che ritengono non dovuta possono interrompere le procedure di riscossione presentando, direttamente a Equitalia, una semplice autodichiarazione supportata dalla documentazione giustificativa. In tal modo è l'agente della riscossione a farsi carico della verifica con l'ente creditore e si evita ai cittadini di fare la spola tra gli uffici pubblici. È stata ampliata la rete degli sportelli sul territorio, con aperture pomeridiane degli uffici, e allo stesso tempo sono stati attivati canali alternativi per ridurre le attese e velocizzare le procedure. È il caso dell'estratto conto online, che consente di avere un check up fiscale dal proprio pc, ma anche dei pagamenti sul web, dell'assistenza diretta e virtuale attraverso sportelli dedicati.

## **Agenzia Entrate: rimborsi Iva per i “virtuosi”, nel calcolo del tetto anche i contributi Inps in F24**

Possono tener conto dei contributi Inps, versati anche in compensazione con F24, i contribuenti virtuosi che devono calcolare il rimborso di eccedenza Iva da richiedere senza bisogno di garanzie. Questi versamenti concorrono, infatti, al calcolo della media di quelli effettuati nel biennio precedente. E' quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E in cui detta le regole ai contribuenti Iva più affidabili e solvibili per calcolare correttamente la soglia da non superare per avere i rimborsi senza dover prestare garanzie.

**Ecco il tetto e cosa c'è sotto** - Il documento di prassi ricorda che il quantum dei rimborsi erogabili senza dover prestare garanzie non deve superare il 100 per cento della media dei versamenti tributari finiti nel conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta e questo valore deve essere considerato al netto delle somme restituite nello stesso periodo senza aver fornito garanzie. Non solo. Godono dell'esonero da garanzie anche i rimborsi infrannuali. Sul versante di cosa considerare nel conto delle somme che concorrono a raggiungere questa soglia, la circolare richiama una passata risoluzione del 2001, in cui si precisava che pesano anche i versamenti contributivi affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente, compresi quelli eseguiti per compensazione. Rispetto al passato l'Agenzia fa un ulteriore passo, spiegando che, ad oggi, lo strumento del conto fiscale trova il suo completamento nella disciplina del versamento unitario, tramite modello F24. Questo tipo di versamenti, infatti, rappresentano i più significativi della vita delle aziende e sono utili a individuare quelle affidabili agli occhi del Fisco. Per questo, hanno un peso per arrivare al tetto anche i contributi Inps versati con F24, anche compensati con crediti tributari e non.

**I paletti per gli “esonerati” dal garantire** - Non sono tenuti a fornire garanzie coloro che hanno diritto a un rimborso non sopra ai 5164,57 euro. Questo limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso. Ne deriva che non si può godere dell'esonero dal prestare garanzia se le richieste di rimborso Iva presentate, annuali e infrannuali, superano la soglia così raggiunta.

## **Agenzia Entrate: nel 2010 più di 10 milioni di servizi erogati ai cittadini. L'anno dell'assistenza fiscale tira la volata sul web**



L'anno dei servizi guadagna un bel 10+. Supera l'asticella dei dieci milioni il totale dei servizi offerti ai cittadini nel 2010, attestandosi a quota 10.289.304, in crescita di quasi 400mila prestazioni sul 2009 e di ben oltre un milione negli ultimi tre anni. Quello appena trascorso si conferma così l'anno dell'assistenza ai contribuenti e porta a casa buone *performance* non solo sul versante dell'aiuto e delle informazioni a cittadini e imprese, ma soprattutto sul piano dei servizi resi direttamente in rete, con l'intento di semplificare la vita al contribuente e fornirgli un supporto costante nell'ottica di una sempre maggiore *tax compliance*.

Locazioni sempre più a misura di web - Basta un *click* e l'affitto è registrato. Il vantaggio di questo neonato servizio offerto dall'Agenzia è sempre più percepito dai cittadini, come traspare dal numero crescente dei contratti di locazione registrati via web direttamente dal sito delle Entrate. Sono infatti 172.684 le locazioni registrate *online*, oltre duemila in più rispetto al 2009, che si fermava a quota 170.544. In linea con gli anni precedenti i pagamenti telematici dei contratti d'affitto, riferiti per esempio ad annualità successive, risoluzioni, cessioni o proroghe.



Civis c'è - Partenza sprint per *Civis*, il nuovo servizio di assistenza via web, che nel 2010 registra ben 271.404 richieste di "supporto" telematico da parte dei contribuenti. Chiude l'anno scorso con successo, dunque, questo canale di consulenza e aiuto *online* che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di contribuenti e professionisti per i dialogare in rete con il Fisco.

A tutta Pec - Segno più anche per il servizio di Posta elettronica certificata, che l'anno scorso è stato usato ben 14 mila volte per inviare agli uffici e-mail con valore legale, proprio come la tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, stabilendo così un contatto rapido e diretto con l'Amministrazione finanziaria.

Effetto *Comunica* sulle partite Iva - Scende il numero di rilasci, variazioni e cessazioni delle partite Iva. Il dato, infatti, si dimezza in tre anni, calando da 797.458 nel 2008 a 371.123 nel 2010. Si tratta dell'effetto *Comunica*, il nuovo servizio per avviare le imprese "in un solo giorno", che l'anno scorso ha registrato un'impennata, segnando ben 569.945 rilasci, variazioni e cessazioni di partite Iva, contro le 8.525 del 2009. Va di pari passo il calo graduale degli accessi ai nostri Uffici e canali telematici, visto l'incremento registrato presso le camere di Commercio, nell'area dedicata al registro imprese.

Sale anche l'assistenza del Fisco su comunicazioni e cartelle - Balzano a 1.884.967 gli interventi sulle comunicazioni e sulle cartelle di pagamento legate alle dichiarazioni fiscali, contro i 1.525.256 registrati nel 2009. Il dato in aumento è una conseguenza dell'accelerazione impressa dalle Entrate al calcolo dei tributi risultanti dalle dichiarazioni. A questo proposito, le richieste di assistenza sono aumentate in misura minore rispetto al numero delle comunicazioni inviate ai cittadini. Merito dei nuovi strumenti di "aiuto" ai contribuenti, Civis e la Pec, ma anche del lavoro di semplificazione delle lettere inviate, oggi più chiare e facili da capire.

C@m sempre più in linea - Corrono sempre più veloci le risposte date dai Centri di assistenza multicanale, con più di 68mila *feedback* forniti via e-mail e sms. Sono infatti oltre 10mila le risposte fornite in più rispetto al 2009, utilizzando la rete. Cresce anche il filo diretto al telefono con i contribuenti: gli operatori dei Cam e dei mini call center, infatti, l'anno scorso hanno risposto a più di 2 milioni di chiamate, circa 200mila in più rispetto al 2009.

Autorizzazioni e agevolazioni col segno più - Continua il trend positivo delle autorizzazioni e delle agevolazioni, che anche nel 2010 registrano una leggera crescita rispetto al 2009, attestandosi a quota 71.449.

In rialzo anche atti registrati e successioni - Sale il numero delle registrazioni di atti e denunce di successione, che nel 2010 supera i tre milioni, registrando una leggera crescita rispetto al 2009.

### **Agenzia Entrate: arrivano i chiarimenti sulle compensazioni, Nessuno stop in caso di sospensione o rateazione**

Nessuna preclusione all'autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione. Prevista l'esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta e stop alla compensazione soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti oggi dalle Entrate con la circolare 13/E, che illustra in dettaglio le novità normative in tema di divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, introdotte dal dl 78/2010.

**Come agisce il divieto** - Non rientrano tra i debiti d'imposta che impediscono la compensazione i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta. Al contrario, concorrono al raggiungimento del limite di 1.500 euro i debiti d'imposta iscritti a ruolo relativi alle ritenute alla fonte della stessa tipologia delle imposte indicate come compensabili. Per quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell'iscrizione e dalla tipologia del ruolo, mentre l'autocompensazione è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione. La circolare chiarisce, inoltre, che in caso di procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati prima dell'apertura della procedura concorsuale, non impedisce la compensazione tra i crediti e i debiti erariali formati nel corso della procedura stessa. Infine, si precisa che il divieto in caso di ruoli scaduti riguarda soltanto le compensazioni di tipo "orizzontale", ossia tra tributi di



diversa tipologia tramite modello F24, mentre resta esclusa la compensazione “verticale”.

**Sanzioni** - In caso di inosservanza del divieto, la sanzione, nella misura del 50 per cento, viene applicata in riferimento a ciascuna indebita compensazione e non prima della chiusura di eventuali controversie pendenti. La circolare ricorda inoltre che non sono sanzionabili le eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo precedente al 18 febbraio 2011 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011), a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.

Il testo della circolare è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **Agenzia Entrate: agevolazione prima casa per eredi e donatari, la bugia coinvolge tutti**

In caso di falsa dichiarazione decade dal beneficio fiscale per la prima casa non solo il dichiarante ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione. Le sanzioni, invece, si applicano soltanto a chi ha erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti. Negli altri casi di decadenza, cioè quando la residenza non viene trasferita entro 18 mesi oppure quando la casa viene venduta nei 5 anni senza riacquisto di un altro immobile nei 12 mesi successivi, la maggiore imposta è richiesta unicamente al dichiarante che allo stesso modo deve versare le relative sanzioni. La risoluzione 33/E, di oggi, illustra i casi in cui si decade dal beneficio previsto dalla Legge 342 del 2000, che prevede, per il trasferimento di un immobile oggetto di successione o donazione, l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale a favore di tutti gli eredi o donatari, a patto che almeno uno di loro possieda i requisiti per usufruirne.

**Dichiarazione mendace** - Mentire al fisco non conviene a “nessuno”. In caso di falsa dichiarazione da parte del contribuente che ha effettuato la dichiarazione necessaria per ottenere l’agevolazione prima casa, il beneficio decade per tutti i soggetti coinvolti. La risoluzione spiega, infatti, che se la dichiarazione è mendace non sussistono all’origine i requisiti per ottenere l’agevolazione e quindi non spettando al dichiarante, non compete neanche agli altri eredi o ai donatari. Le sanzioni, invece, sono applicabili soltanto al beneficiario che si è reso colpevole di falsa dichiarazione.

**Mancato trasferimento di residenza** - Agevolazione al vento anche nel caso in cui il dichiarante non trasferisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisizione dell’immobile. In questo caso però è interessato dal recupero dell’imposta e dal pagamento delle sanzioni soltanto il beneficiario dichiarante, in quanto è il suo inadempimento la causa della decadenza del beneficio.

**Rivendita senza riacquisto** - Salvi i coeredi e gli altri donatari anche nel caso in cui si rivenda l’immobile entro cinque anni dall’acquisizione e non si riacquisti un nuovo immobile entro un anno. Anche in questo caso il recupero dell’imposta e il pagamento delle sanzioni sono in capo soltanto al dichiarante.


## **Agenzia Entrate: esonero della dichiarazione per i redditi fondiari under 500 euro, nel limite rientra l’abitazione principale**



Il limite di 500 euro, previsto come requisito per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in presenza di soli redditi da terreni e fabbricati, deve tenere conto anche del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze. È questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 35/E di oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle istruzioni del modello 730/2011.

Il chiarimento riguarda, in particolare, la tabella “Casi di esonero con limite di reddito” relativamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi contenuta nelle istruzioni al modello 730/2011.

In proposito va chiarito che ai fini dell’esonero deve ritenersi che il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria. Ad esempio se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro e un’abitazione principale con reddito imponibile pari a 700 euro, il reddito complessivo ammonta a 1.150 euro (valore superiore al limite di 500 euro) e pertanto il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione. Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata



soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l'abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all'ammontare del relativo reddito (pari a 700 euro).

## **Incassi oltre i 10,6 miliardi nel 2010 - Il Fisco tira le somme di un piano antievasione a tutto campo**

Strategia vincente del Fisco sulla strada del recupero dell'evasione. Cresce la maggiore imposta accertata grazie a controlli sempre più mirati e s'impennano gli accertamenti sintetici chiusi con l'adesione da parte del contribuente. Tanto da far allungare il passo all'Agenzia delle Entrate, che nel 2010 porta nelle casse dell'Erario più di 10,6 miliardi di euro, contro i 9,1mld del 2009. Peraltro, se alle somme incassate direttamente dall'attività di accertamento e di liquidazione delle dichiarazioni si aggiungono anche i 480 milioni di riscossioni da ruolo relative a interessi di mora e maggiori rateazioni, il consuntivo finale delle somme sottratte all'evasione e ricondotte nella disponibilità dei conti pubblici oltrepassa il muro degli 11miliardi di euro, facendo così registrare un doppio primato. E per completezza, a questa cifra si devono aggregare anche i 6,6 miliardi di minori compensazioni registrate nel corso del 2010. Bene anche le due task force dell'Agenzia: le indagini internazionali dell'Ucifi, infatti, portano a galla 7,6 miliardi di attività estere e trasferimenti non dichiarati nel quadro Rw, mentre l'Antifrode raddoppia l'exploit messo a segno nel 2009, facendo emergere frodi in materia di imposte sui redditi e Irap per oltre 6,4 miliardi d'imponibile evaso.

La strategia degli 007 del Fisco è sempre più diversificata e stratificata: continua il tutoraggio sulle grandi imprese, sono sempre più presidiate le medie e anche gli enti non commerciali finiscono sotto la lente del Fisco. Ecco in otto mosse la marcia dei controlli.

**Risk score per controlli selettivi** - Gli accertamenti, grazie alla selezione dei contribuenti sulla base di analisi di rischio ben profilate e all'utilizzo delle banche dati a disposizione dell'Agenzia, stanno diventando sempre più mirati, tanto che tra il 2009 e il 2010, a fronte di un numero di controlli sostanzialmente stabile, la maggiore imposta accertata cresce sensibilmente. Mentre il numero degli accertamenti resta in linea, discostandosi di un solo punto percentuale negli ultimi due anni e assestandosi a quota 705.580 nel 2010, registra un aumento sensibile del più 6% l'imposta accertata, salendo da 26.338 milioni nel 2009 a 27.849 nell'anno passato.

**Accertamento sintetico grande protagonista** - Sul fronte delle persone fisiche, vola l'accertamento sintetico del reddito. Nel 2010 il numero dei controlli in questo campo ha raggiunto quota 30.443, e la maggiore imposta accertata ha superato i 500 milioni di euro. In particolare, sono schizzati verso l'alto gli accertamenti sintetici definiti con adesione o con acquiescenza, passati dagli 8.506 di due anni fa ai 12.729 del 2010 (+ 50%). Allo stesso passo anche la maggiore imposta definitiva, che segna un'impennata del 63%, salendo da 59 a 96 milioni di euro.

## *Economia*




**Istat: su base annua la crescita del numero di disoccupati è del 2,8% (+58 mila unità). Per il terzo mese consecutivo il tasso di disoccupazione si attesta all'8,6%**

A gennaio gli occupati sono 22.831 mila unità, in diminuzione dello 0,4% (-83 mila unità) rispetto a dicembre 2010. Nel confronto con l'anno precedente l'occupazione è in calo dello 0,5% (-110 mila unità). La diminuzione registrata nel mese è dovuta sia alla componente maschile sia a quella femminile.

□ Il tasso di occupazione è pari al 56,7%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a dicembre e di 0,4 punti rispetto a gennaio 2010.

□ Il numero dei disoccupati, pari a 2.145 mila, registra una crescita dello 0,1% (+2 mila unità) rispetto a dicembre. Il risultato è sintesi della crescita della disoccupazione femminile e della flessione di quella maschile. Su base annua la crescita del numero di disoccupati è del 2,8% (+58 mila unità).



- Per il terzo mese consecutivo il tasso di disoccupazione si attesta all'8,6% con una crescita di 0,2 punti percentuali su base annua. Prosegue la crescita del tasso di disoccupazione giovanile, che raggiunge il 29,4%.
- Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano dello 0,5% (80 mila unità) rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività è pari al 37,8%, dopo tre mesi in cui risultava stabile al 37,6%.

### **Differenze di genere**

L'occupazione maschile è in calo rispetto a dicembre dello 0,3% (-38 mila unità) e dell'1,3% su base annua; quella femminile è in diminuzione dello 0,5% (-45 mila unità) in confronto a dicembre, ma in aumento dello 0,7% nei dodici mesi.

Il tasso di occupazione maschile diminuisce di 0,2 punti percentuali nell'ultimo mese e di 0,9 punti su base annua; quello femminile fa registrare un calo congiunturale di 0,2 punti percentuali, mentre aumenta di 0,1 punti percentuali in confronto a gennaio 2010.

La disoccupazione maschile è in diminuzione dello 0,9% (-11 mila unità) rispetto al mese precedente, ma in aumento del 5,2% nei dodici mesi. Il numero di donne disoccupate cresce dell'1,3% rispetto a dicembre (+13 mila unità) e dello 0,1% su base annua.

Il tasso di disoccupazione maschile risulta invariato rispetto a dicembre e in aumento su base annua (+0,4 punti percentuali). Il tasso di disoccupazione femminile aumenta rispetto allo scorso mese (+0,2 punti percentuali), ma rimane stabile in termini tendenziali.

Gli uomini inattivi aumentano dell'1,0% in confronto al mese precedente (+52 mila unità) e del 2,4% su base annua. Le donne inattive registrano una variazione positiva sia nel confronto congiunturale (+0,3% pari a +28 mila unità), sia nei dodici mesi (+0,1%).

### **Istat: retribuzioni in salita dello 0,6% nel IV trimestre 2010**

Nel quarto trimestre del 2010 le retribuzioni lorde per Ula, al netto degli effetti stagionali, hanno registrato nel complesso dell'industria e dei servizi un incremento, rispetto al trimestre precedente, dello 0,6 per cento; l'aumento congiunturale è stato dello 0,7 per cento nell'*industria* e dello 0,5 per cento nei servizi.

Per gli indici grezzi, il tasso di crescita tendenziale delle retribuzioni per Ula è risultato dell'1,8 per cento per il totale, del 2,2 per cento nell'*industria* e dell'1,3 per cento nei *servizi*. All'interno del settore industriale (vedi Tab. 2), nel quarto trimestre del 2010 le retribuzioni hanno segnato l'incremento tendenziale più marcato nei settori delle attività manifatturiere e delle costruzioni (più 2,1 per cento). Una riduzione si registra, invece, nel settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (meno 1,2 per cento). All'interno del terziario, l'aumento tendenziale più marcato ha riguardato il settore delle *attività dei servizi di alloggio e ristorazione* (più 2,8 per cento), mentre quello più contenuto ha interessato il settore del *trasporto e magazzinaggio* (più 0,3 per cento).

Nel confronto tra la media del 2010 e quella dell'anno precedente, le retribuzioni per Ula sono aumentate, nel complesso dell'industria e dei servizi, del 2,9 per cento, con aumenti pari al 3,5 per cento nell'*industria* e del 2,4 per cento nei *servizi*.

### **Unioncamere: 99mila assunzioni nelle Pmi per il I trimestre 2011. Il 30% è per operai specializzati e più della metà per laureati e diplomati**

Nel primo trimestre 2011, le piccole e medie imprese italiane dell'industria e dei servizi hanno previsto l'ingresso in azienda di quasi 99mila lavoratori dipendenti, il 54% dei quali si concentra nelle regioni settentrionali. L'andamento previsto della domanda di lavoro tra gennaio e marzo si presenta migliore rispetto al più recente passato. I programmi di assunzione, sondati da Unioncamere e Ministero del Lavoro nell'ambito di un approfondimento specifico sulle Pmi con meno di 250 dipendenti del *Sistema Informativo Excelsior*, mostrano infatti una sensibile risalita delle entrate rispetto al IV trimestre 2010, quando si erano invece fermate a quota 71mila.

### **Istat: posti vacanti nell'industria e nei servizi**

Nel quarto trimestre 2010 il tasso di posti vacanti sul totale dell'industria e dei servizi è pari allo 0,6 per cento, con un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2009.

Nell'industria il tasso di posti vacanti è pari allo 0,5 per cento, superiore di 0,2 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; nei servizi risulta pari allo 0,7 per cento, in aumento di 0,2 punti sullo stesso periodo dell'anno precedente.

I posti vacanti sono definiti come quei posti di lavoro retribuiti che siano nuovi, liberi o in procinto di



diventarlo, per i quali il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato idoneo al di fuori dell'impresa e sia disposto a fare sforzi ulteriori per trovarlo.

## **Unioncamere: +13mila imprese del turismo nel 2010**

Con oltre 383mila imprese nel 2010 (13mila in più del 2009), 54,4 miliardi di euro di valore aggiunto e 752mila dipendenti (pari al 6,5% di tutti gli occupati dell'industria e dei servizi), il sistema turistico italiano rappresenta un asset strategico del nostro Paese. Sul quale la crisi di questi anni e l'accentuarsi di una serie di mutamenti nel comportamento di quanti scelgono il BelPaese come meta delle proprie vacanze hanno inciso in maniera considerevole. E' quanto ha evidenziato **Unioncamere**, nel corso dell'audizione alla 10<sup>o</sup> Commissione Industria, commercio e turismo del Senato sullo schema di decreto legislativo recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Le imprese turistiche, che nei primi tre mesi di quest'anno hanno messo in evidenza il proprio dinamismo anche in termini occupazionali (6.600 le assunzioni programmate dalle imprese nel primo trimestre di quest'anno secondo il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro), hanno un sistema di offerta forte, attrattivo soprattutto della domanda internazionale, che, infatti, nei primi 11 mesi del 2010 è tornata a crescere. Ma se il settore sta recuperando su questo fronte, registra una notevole debolezza nel suo prodotto di punta – quello balneare – maggiormente legato alla domanda interna.

A questa dinamica, come evidenzia l'Osservatorio Unioncamere-Isnart, le nostre imprese ricettive hanno reagito abbassando del 10,3% i prezzi rispetto al 2008. Un vantaggio per gli stranieri che desideravano venire in Italia, ma insufficiente a tenere in pareggio i bilanci delle imprese che nei soli mesi estivi devono realizzare il fatturato dell'anno. Cosa che ha determinato un calo del 2,1% dei risultati globali del sistema turistico nazionale.

Per superare queste difficoltà, ha detto il presidente di **Unioncamere**, “occorre competere con le peculiarità e tipicità locali, in un quadro chiaro di politiche nazionali e occorre far di tutto per porre in essere un gioco di squadra che consenta di far emergere le tipicità del territorio. Una maggiore uniformità consentirebbe anche alle Camere di commercio di rendere più significativo l'apporto che il sistema camerale può assicurare nelle singole Regioni. Le Camere stanno operando attivamente da anni, con il patrocinio dei ministeri degli Esteri, Politiche agricole, Sviluppo economico, Beni culturali e Turismo, con il marchio Ospitalità italiana, diretto sia alle strutture ricettive (5.500 quelle che oggi possono vantare questo marchio), sia ai ristoranti italiani all'estero (1.100 quelli che si sono candidati a ricevere il riconoscimento). E' quindi opportuno che tutte le iniziative in questo campo, anche quelle di natura legislativa, convergano su quello che già esiste e sta funzionando”.

## **Giurisprudenza**

### **Licenziamento per giusta causa e impianti audiovisivi**

Con sentenza n. 6498 del 22 marzo 2011, la Cassazione ha affermato che ai fini del licenziamento per giusta causa (furto in azienda) non si applica il divieto di monitorare l'attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi. In questo caso, il controllo serve necessariamente a tutelare il patrimonio aziendale. Infatti, la decisione della Suprema Corte ha evidenziato ciò che è previsto dal' comma 2, articolo 4, della Legge 300/1970 che evidenzia la possibilità di installare telecamere a fini organizzativi, produttivi e per la sicurezza sul lavoro.

### **Licenziamento per "uscite" del lavoratore durante la malattia**

Con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per assenza del lavoratore dal proprio domicilio, durante il periodo di malattia, al fine di effettuare acquisti e altre attività quotidiane. La Suprema Corte ha evidenziato la mancanza della motivazione adeguata e logica circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato.



## Arbitrato: i primi effetti del “collegato” nei CCNL

Lo scorso 15 marzo 2011 è stata firmata l'ipotesi di accordo sul rinnovo del CCNL CONFESERCENTI, sottoscritto da tale associazione, Fisascat CISL e Uiltucs UIL (la CGIL no ha firmato), applicabile ai dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi aziende. Il detto CCNL era scaduto il 31 dicembre 2010.

Tra gli altri aspetti regolamentati, l'accordo recepisce la disciplina della clausola compromissoria di cui al comma 10 art. 31 della Legge 183/2010.

Com'è noto, ha previsto tale disposizione che in relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviando alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-*quater* del codice di procedura civile. Detta ipotesi è consentita solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria - prosegue la norma - a pena di nullità, deve essere certificata ai sensi del Dlgs 276/2003 dagli organi di certificazione preposti. Compito delle commissioni di certificazione è accertare all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Al fine di rendere operativa la previsione di legge, la citata ipotesi di accordo la ha recepita nell'art. 38 bis. Va segnalato tuttavia anche il seguente art. 39, con il quale le parti firmatarie hanno previsto la facoltà di devolvere al collegio arbitrale anche le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604,

### **Art. 38 bis- Clausola Compromissoria**

Le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.

La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.

### **Art. 39 – Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali**

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, possono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.

## Giustificato motivo oggettivo: come opera il licenziamento

E' degno di nota il breve ma chiaro percorso giuridico che la Corte di Cassazione adotta – in occasione della sentenza nr. 3040/2011 inerente un caso di licenziamento - per individuare le effettive caratteristiche del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il caso in esame, riguardava infatti il calo di commesse che aveva registrato il settore ove era impiegato il responsabile commerciale di un'azienda e l'impossibilità di ricollocazione nell'azienda stessa.

L'art. 3 della L. 15.07.1966, n. 604 definisce il licenziamento per giustificato motivo oggettivo quello determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. L'art. 5 della medesima legge stabilisce che l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Sul punto – ha affermato la Corte - in giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui in capo al



datore di lavoro che intende intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombe altresì l'onere di provare l'impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Tale impossibilità deve, però, essere circoscritta alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda.

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica.

Si è, infatti, specificato nella giurisprudenza di legittimità, che la prova suindicata non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore, che impugni il licenziamento, una collaborazione nell'accertamento di un possibile repace, mediante l'allegazione della esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato; a tale allegazione, poi, corrisponde l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti, da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come l'assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare (cfr. Cass. n. 9369 del 1996; n. 13134 del 2000).

## **Valore delle circolari per i contribuenti**

La Cassazione, con sentenza n. 6056 del 15 marzo 2011, ha affermato, ribadendo un precedente concetto, che le circolari emanate dall'Amministrazione Pubblica, nel caso di specie quella finanziaria, non costituiscono fonte né di diritti, né di obblighi, per il contribuente.

## **Omessa fornitura di documenti richiesti da un ispettore del lavoro**

Con sentenza n. 2337 del 25 gennaio 2011, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che per la sussistenza del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 628/1961 (Omessa fornitura di notizie, legalmente richieste, all'Ispettorato del Lavoro) non è necessario che la richiesta sia notificata nelle forme di cui agli artt. 157 e ss. cpp, essendo sufficiente che sia spedita attraverso una lettera raccomandata ricevuta dal destinatario.

## *Ultim'ora*


Entro il 31 marzo è necessario aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza o il documento di autocertificazione sostitutiva relativo al Testo Unico sulla Privacy.

In seguito alle ultime semplificazioni adottate dal Garante Privacy, le imprese che gestiscono dati sensibili solo in forma ordinaria e funzionale all'amministrazione del personale, possono adempiere mediante atti interni di autocertificazione.

L'esistenza del DPS e il relativo aggiornamento devono essere indicati nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio.

Ricordiamo che nell'ultimo anno sono intervenute alcune modifiche, in particolare con riguardo ai trattamenti relativi alla videosorveglianza, che potrebbero implicare una revisione globale del DPS e non un mero aggiornamento.

Il Garante della privacy ha già fornito negli anni scorsi alcuni chiarimenti e, in particolare, è disponibile sul sito del Garante una guida operativa con la finalità di aiutare anche i soggetti che non dispongono di competenze specifiche. L'aggiornamento si rende necessario ogni anno per riportare tutte le eventuali variazioni avvenute in Azienda, anche le più semplici, che possono coinvolgere il trattamento dei dati e delle informazioni, come ad esempio un nuovo personal computer, un nuovo dipendente, un dipendente



licenziato, il cambio d'indirizzo, cambio della persona incaricata del trattamento dei dati.

Tale adempimento, come detto, può essere espletato in due modi:

- attraverso la presentazione del DPS;
- attraverso la presentazione dell'autocertificazione sostitutiva.

**DPS:** in relazione all'obbligo generale di protezione dei dati personali, è stato previsto un livello minimo di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi è anche la redazione del D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza) quando il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e riguarda:

- dati sensibili: sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- dati giudiziari: sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il D.P.S. deve essere aggiornato e rivisto ogni anno entro il 31 marzo, ed è necessario:

- Periodicamente, verificare il rispetto delle prescrizioni normative;
- annualmente, obbligo di effettuare un percorso formativo specifico da parte del titolare, dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati. Tale formazione può essere assolta anche mediante consegna di fascicoli informativi.

**Autocertificazione sostitutiva:** l'art. 29, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 34 del Codice della protezione dei dati personali il quale prevede che per i soggetti che trattano soltanto:

- dati personali non sensibili;
- e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale;

Il DPS "semplificato" (autocertificazione) deve contenere:

- le coordinate identificative del Titolare del trattamento, nonché, se designati, gli eventuali Responsabili;
- una descrizione generale del trattamento o dei trattamenti realizzati, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. Devono essere precisate le finalità del trattamento, le categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime, nonché i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- l'elenco, anche per categorie, degli Incaricati del trattamento e delle relative responsabilità;

Nel caso in cui l'organizzazione preveda una frequente modifica dei Responsabili designati, potranno essere indicate le modalità attraverso le quali è possibile individuare l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento con le relative responsabilità;

- una descrizione delle altre misure di sicurezza adottate per prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta



